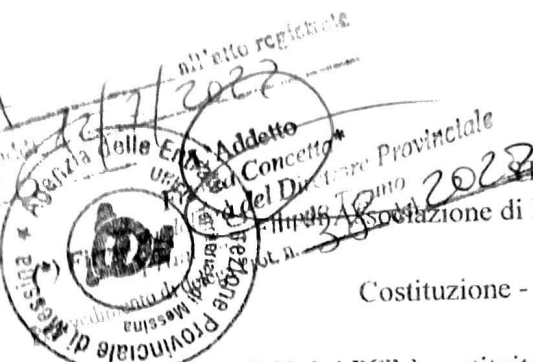


Allegato
in Messaggio
14. 8/12/2022
all'atto registrato



STATUTO
Associazione di Promozione sociale (APS)
Art. 1
Costituzione - Denominazione-Sede

L'associazione "Una di Noi APS" è costituita ai sensi degli art. 35 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione di promozione sociale "Una di noi", di seguito denominata Associazione o, con sede nel comune di Villafranca Tirrena.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

Art. 2
Caratteri dell'Associazione - Durata

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3
Finalità

L'associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

1) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei minoranze, e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di azione reciproca, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2001, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- conoscere e contrastare ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica agita nei confronti di donne, minori italiani e stranieri, all'interno e al di fuori della famiglia;
- fornire sostegno alle donne e alle minori vittime di maltrattamento e di ogni forma di violenza (fisica, psicologica, economica e sessuale) familiare ed extrafamiliare, nonché in situazioni di disagio;
- diffondere la cultura della non violenza e dell'importanza dell'autodeterminazione della donna e dell'irrinunciabilità del corpo femminile.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art. 4

Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

- Realizzare studi e ricerche volte ad approfondire il fenomeno della violenza e del maltrattamento alle donne e ai minori in ogni sua manifestazione al fine di attuare progetti ed iniziative atti a contrastare tali fenomeni;
- Realizzare iniziative culturali quali convegni, seminari, dibattiti ed altre forme di divulgazione volte ad informare sul fenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare agita nei confronti di donne e minori;
- Proporre e attuare in collaborazione con le scuole, di ogni ordine e grado, attività di conoscenza e di prevenzione del fenomeno;
- Proporre e attuare in collaborazione con gli enti territoriali attività di formazione per il contrasto alla violenza e al maltrattamento su donne e minori, anche attraverso campagne di sensibilizzazione;
- Istituire un centro Antiviolenza dove accogliere le donne e i minori vittime di violenza e di maltrattamento familiare ed extrafamiliare o che vivono in situazioni di disagio e fornire loro aiuto e sostegno;
- individuare percorsi di uscita da situazioni di violenza e maltrattamento;

- creare una equipe multidisciplinare in grado di offrire sostegno e consulenza sociale, psicologica, legale, medica, interculturale e qualunque intervento volto ad interrompere le situazioni di violenza, maltrattamento o disagio;
- Costruire un Gruppo di Riflessione e Studio permanente sulla differenza di genere, la violenza ed il maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne ed ai minori anche con uomini che condividano e aderiscano alle finalità dell'Associazione e al presente Statuto;
- Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, su richiesta della donna, nel processo per violenza sessuale, molestie sessuali, maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento civile, penale ed amministrativo, che veda la donna o il minore come oggetto di violenza;
- Istituire e gestire una casa rifugio ove accogliere donne e minori vittime di abusi.

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico** o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte alle socie, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito delle proprie socie.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie associate. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero delle associate.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

Art. 5

Le associate

All'Associazione possono essere ammesse tutte le donne che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Le socie si distinguono in:

- socie fondatrici, che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- socie ordinarie, che si sono associate in tempi successivi;
- Socie sostenitrici.

Il numero delle socie è illimitato.

Possono essere socie dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre le socie volontarie dalle socie prestatrici.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra le socie riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per le associate o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 6

Diritti e doveri delle associate

Le socie hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è **intrasmissibile e non rivalutabile** e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di una nuova socia viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito dell'aver sostenuto un corso di Formazione organizzato dall'associazione e chiedono condividendo le finalità e le norme statutarie di far parte dell'associazione e di presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato e comunicato agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socia, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

La qualifica di socia si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di una socia viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica.

La socia cessata o esclusa deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associata comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

Il fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8

Volontarie ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontarie nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritte in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

La volontaria è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla beneficiaria. Alla volontaria possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare la volontaria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del Dlgs 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea delle associate.
- La Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.